

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 2-16-09

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità del creditore:

• Donatiello Mario Rosario, CF: DNTMRS51S03I281W.

Oggetto della spesa:

Pagamento di somme per emolumenti, interessi legali e spese.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 e smi – Sentenze esecutive. Sentenza Tribunale di Avellino Sezione Lavoro n. 264 del 27/02/2012 notificata in data 20/03/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 612/2010 tra Donatiello Mario Rosario e Regione Campania.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 e del 18 dicembre 1999 fu dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Avellino e di alcuni Comuni delle Province di Salerno, Caserta e Benevento. Di seguito con Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3036 del 09/02/2000 fu stabilito che gli ingegneri capo dei Settori Provinciali del Genio Civile della Regione Campania, avrebbero assolto le funzioni di Ingegnere Delegato di cui all'art. 6, co. 3, dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2863 del giorno 08/10/1998. Inoltre, con Ordinanza n. 3029 del 18 dicembre 1999 il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di prime, immediate misure finalizzate al superamento delle emergenze derivanti dagli eventi alluvionali di che trattasi, dispose, tra l'altro, che i Prefetti delle Province interessate provvedessero agli interventi urgenti di assistenza alle popolazioni colpite nonché ai lavori di ripristino

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle infrastrutture e dei servizi sulla base di un piano di interventi infrastrutturali di emergenza all'uopo predisposto dalla Regione Campania d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile. Pertanto, la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 6375 del 12/12/2000 nominò l'ing. Donatiello Mario Rosario quale coordinatore della sicurezza per l'esecuzione degli interventi da effettuarsi a cura del Genio Civile di Avellino nei comuni di Cervinara e San Martino Valle Caudina, riconoscendogli un compenso forfetario mensile pari al 50% dello stipendio base lordo in godimento con onere posto a carico delle disponibilità della Regione.

La vicenda giudiziaria nasce con il ricorso presentato da questi presso il Tribunale di Avellino, Sez. lavoro, in data 25/02/2010, al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie, solo parzialmente soddisfatte, in virtù dell'incarico ricevuto. Infatti, con DD 1118 del 16/05/2003 l'allora Settore Trattamento Economico ha provveduto a liquidare agli aventi diritto gli emolumenti maturati fino al 31/12/2002. I successivi pagamenti, poi, sono stati più volte sollecitati con note, tra le altre, prot. n. 373365 del 02/05/2005, prot. n. 64270 del 23/01/2006 e da ultima con nota prot. 423059 del 12/05/2006. Non avendo, però, ottenuto riscontro, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese, con D.D. AGC 15 Sett. 04 del 27/06/2006 n. 43 sono state pagate le spettanze relative al periodo 01/01/2005 - 30/06/2005, lasciando, però, scoperto l'intero periodo intercorrente tra i due provvedimento di liquidazione. L'Ing. Mario Rosario Donatiello, quindi, ha adito le vie legali ai fini della soddisfazione del proprio credito, ottenendo la sentenza favorevole n. 264 del 27/02/2012 emesse dal Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro. Detta sentenza è stata trasmessa al Genio Civile di Avellino con nota raccomandata n. 254723 del 02/04/2012; in merito, detto Ufficio con nota prot. 298699 del 18/04/2012 si è espresso concordando circa l'opportunità di non procedere ad appello avverso la citata sentenza. Successivamente, con nota prot. 583714 del 30/07/2012 il Genio Civile di Avellino, nel ribadire la non opportunità di procedere ad appello, ha evidenziato al Settore Contenzioso Civile e Penale di non aver mai ricevuto gli atti di acquiescenza relativi e ha chiesto, nel contempo, la trasmissione degli atti di introduzione del giudizio e dei relativi allegati, al fine della concreta determinazione di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dal Giudice. Con note prot. 617339 del 13/08/2012 e n. 617343 del 13/08/2012 sono stati trasmessi gli atti di precetto e, successivamente, con nota prot. 731759 del 08/10/2012 il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell'Ing. Donatiello Mario Rosario. A riscontro, il Genio Civile di Avellino, con nota prot. 778076 del 24/10/2012, ha comunicato che i crediti azionati non erano stati soddisfatti, in quanto, a seguito di rimessione degli atti di precetto, si era appreso, da contatti intervenuti informalmente con il costituito procuratore, che il medesimo aveva provveduto anche ai successivi adempimenti della procedura di esecuzione coattiva del credito, per cui appariva non opportuno, considerati i tempi richiesti per il suo perfezionamento, l'incardinamento del procedimento di assunzione del debito fuori bilancio, preordinato alla soddisfazione delle ragioni creditorie.

Successivamente, con nota prot. n. 286616 del 24/04/2014, da cui si è avuta cognizione dell'esatto importo pagato agli aventi diritto, la UOD 55-13-04 Gestione delle Spese regionali ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini della

sistemazione contabile dell'uscita di cassa derivante dal citato pignoramento e, quindi, del provvisorio d'uscita n. 1313, per cui è necessario attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto di ricognizione che risulta di ammontare pari a € 44.678,10 secondo l'analitico prospetto di seguito riportato:

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza Tribunale di Avellino Sezione Lavoro n. 264 del 27/02/2012 notificata in data 20/03/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 612/2010 tra Donatiello Mario Rosario e Regione Campania.

Commissioni da corrispondere al Tesoriere TOTALE	€	44,678,10
Interessi legali	€	818,26
Importo per emolumenti e spese	€	43.819,84

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati. Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SLATTESTA:

- a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: il debito è da includersi fra quelli fuori bilancio, la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
- b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
- d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € 44.678,10 (euro quarantaquattromilaseicentosettantotto e centesimi dieci).

Si allega la seguente documentazione:

- Sentenza Tribunale di Avellino Sezione Lavoro n. 264 del 27/02/2012 notificata in data 20/03/2012, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 612/2010 tra Donatiello Mario Rosario e Regione Campania;
- Nota di trasmissione della UOD 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali prot. 286616 del 24/04/2014 con relativi allegati;
- D.D. Settore Trattamento Economico del 16/05/2003 n. 1118;
- D.D. AGC 15 Sett. 04 del 27/06/2006 n. 43.

Il Responsabile del Procedimento

Dotty Gerardo, Coluccini

L'istruttore

Dr. ssa Rosaria Di Martino

Il Dirigente

Dr.ssa Claudia Campobasso

S. 264/2012



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO

SEZIONE LAVORO

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 612/2010 del R.G. Lavoro

TRA

DONATIELLO MARIO ROSARIO rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Vittorio Esposito e dall'avv. Ettore Spinoccia, unitamente ai quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Fratelli Ciocca, 68, presso l'avv. Pasquale Izzo

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, indicata in atti, dall'avv. Erminia Addivinola, unitamente alla quale elettivamente domicilia, in Avellino, alla Collina Liguorini, c/o CORECO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 25 febbraio 2010, l'istante in epigrafe adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 35.750,90, a titolo di compensi per le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori previsti per gli anni dal 2001 al secondo semestre 2005, in relazione agli eventi alluvionali dei giorni 14,15 e 16 dicembre 1999.

Esposte le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese azionate e, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 c.p.c..

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla Regione.

L'istante rivendica la erogazione dei compensi per le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione degli interventi di cui alla ordinanza ministeriale indicata in atti in relazione agli anni dal 2001 al secondo semestre del 2005.

La Regione ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate, evidenziando che l'unico atto interruttivo, antecedente alla notifica del ricorso, debba individuarsi nella nota inoltrata il 10 novembre 2008.

2 1 MAR. 2012

Z 1 MAR, 2012

Di contro, il ricorrente ha evidenziato il mancato compiersi della prescrizione per effetto di alcuni atti interruttivi, ovvero da atti di riconoscimento del debito posti in essere da personale dirigenziale della Regione Campania.

In particolare, ha affermato, quanto agli anni dal 2003 al 2005, che la prescrizione è stata interrotta dalla nota dell'8.3.2006 emessa dal Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento e che, analogo effetto interruttivo si sarebbe prodotto in relazione a icrediti relativi alle pregresse annualità (2001 e 2002) con la nota del 20.6.2005, in atti.

Ciò premesso in punto di fatto è opportuno rilevare in diritto che il riconoscimento del diritto, valido ad interrompere la prescrizione, può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto dell'altra parte.

Pertanto, in un ente a struttura articolata va attribuita efficacia interruttiva, in virtù del principio dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, anche ad un atto posto in essere dall'organo al quale è attribuita la cura degli interessi ai quali l'atto stesso si connette ancorché non abbia la rappresentanza esterna dell'ente (cfr. sul punto Cass. 11637 del 1998).

Il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da errori di diritto - da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore, purché sopravvenuta allorché la prescrizione ha già iniziato il suo corso.

Lo stesso riconoscimento, inoltre, costituendo un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ha efficacia interruttiva, in virtù dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, ancorché, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata, provenga da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia peraltro privo della rappresentanza esterna dell'ente (cfr. sul punto, Cass. n. 576 del 1994 e in senso sostanzialmente analogo, cfr. sent. Corte Di Appelio di Napoli 27.4.2009).

Ebbene, alla luce dei principi esposti deve essere scrutinata la controversia al vaglio.

Invero, la pretesa dell'istante deve ritenersi non estinta per prescrizione, attesa la intervenuta interruzione della stessa in forza di atti di riconoscimento del debito versati in atti, ed, in particolare dalla nota del 20.6.2005 (cfr. doc. n. 17 parte ricorrente) nella quale il Dirigente del settore, rivolgendosi al settore trattamento economico dell'ente, riconosce espressamente l'opera svolta dal ricorrente a decorrere dal 19.2.2001 ed il mancato riconoscimento dei benefici economici, di cui si controverte in questa sede.

Non vi è dubbio che tale nota, alla luce di principi innanzi espressi, costituisca riconoscimento del diritto, sia in ragione del contenuto della stessa sia in ragione della provenienza da soggetto cui risulta conferito espresso potere in merito (cfr. delibera 3466/2000) e, comunque, in quanto proveniente da soggetto investito della cura degli interessi, sottesi al diritto azionato nella presente sede.

Analogo effetto interruttivo per le pretese relative agli anni a decorrere dal 2003 deve riconoscersi alla nota dell'8.3.2006, la quale contiene anche la indicazione dell'importo del credito vantato dal ricorrente.



Pertanto, tenuto conto, altresì, che il ricorrente ha inoltrato ulteriori atti interruttivi in relazione alla pretese in esame (cfr. richieste ricevute il 22.10.2008 e novembre 2008 - allegato 25 e 26), la relativa eccezione è priva di pregio.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vanno

ad esporre.

Sul piano propriamente processuale, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di determinati emolumenti, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento.

Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002).

Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, anche a mezzo della non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti

estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.

Ebbene, alla stregua dei rilievi di cui innanzi, deve rilevarsi che l'istante, sia attraverso la prova documentale offerta, sia a mezzo della non contestazione ha pienamente assolto all'onere probatorio impostogli, comprovando la spettanza degli emolumenti rivendicati.

La Regione Campania si è limitata contestare, in modo del tutto generico, la mancanza di parametri per verificare la correttezza dei calcoli, senza, tuttavia allegare proprio conteggi.

Trattasi di contestazione generica che, secondo la Suprema Corte, consente al giudice di merito di non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decidere la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente, facendo corretta applicazione del comma 2 dell'art. 116 del c.p.c. per il quale il comportamento processuale della parte – che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore – può costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass. lav. 6.7.98, n. 6568).

Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18.2.2011).



Per altro verso, si rileva che i conteggi attorei sono fondati proprio su documenti di provenienza datoriale.

La domanda, pertanto, va accolta.

Sulle somme riconosciute sono dovuti gli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania la pagamento in favore del ricorrente della somma di € 35.750,90, per la causale di cui in motivazione, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;

condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite, liquidate in € 3.100 di cui € 1.800 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.

Avellino, 27 febbraio 2012

Se ésealle

Il giunice

OGGI, 27-12 - 2012

a Sto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

vomandramo a tutti qli ufficiali grudizian che ne siano richiesti

staturano spota di mesero a rescuzione è presente stolo, al pubblica.

manatero di aarvi asal-tanza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica

as concorrans quos do na siano legalmente, nchiastr

La prevenie copia odprome all'originale su rilascia in forma esecutive

J.4 PAR 2012

MIGANOSILIERE

Equipmica

averanol 4 HAR. 2012

CANCELLIERE

Carmen Bruno

-	RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE	
•	Ad istanza degli avvocati Ettore Spinoccia (cod. fisc.: SPN TTR 75D22 F839 Z)	
-	e Vittorio Esposito (cod. fisc.: SPS VTR 79D28 E791 T), entrambi nella qualità	
	di procuratori e difensori dell'ing. Mario Rosario DONATIELLO (cod. fisc.: DNT	
	MRS 51503 I281 W), io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio	
	NEP presso il Tribunale di Avellino ho notificato ad ogni effetto l'antescritta	
	sentenza n. 264/2012 emessa il 27 febbraio 2012 dal Tribunale di Avellino -	
	Sezione Lavoro e Previdenza - nel giudizio distinto con R.G. n. 612/10,	
	depositata in cancelleria in pari data e munita di formula esecutiva	
	il 4/03/2012, alla Regione Campania in persona del Presidente pro tempore	
	della Giunta Regionale con sede in Napoli – c.a.p. 80132 – alla Via S.Lucia,	
	81, e tanto ho fatto mediante invio ivi di copia conforme all'originale in piego	
	raccomandato con avviso di ricevimento	
	17 1663, 2012	
	1 Therman was the same	
	(set of the	
-		
	·	

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Risorse Finanziarie UOD Gestione Spese Regionali Centro Direzionale Is. C/5 NAPOLI A.G.C. 15 AVORI PUBBLICI

3 0 APR. 2014 ?

Firma

FIRMA

SETTORE GETWO CIVIO REGIONE CAMPANIA 2014. 0286616 24/84/2814

CHUNDA RECEIVABLE

Alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

53-08-00 (EX AGC 15 SETTORE 16)

Via De Gasperi, 28 80133 NAPOLI

E p. c. All'Assessore Al Bilancio Dr. Gaetano GIANCANE SEDE

Al Capo Dipartimento delle risorse umane, finanziarie

Dr. Salvatore VARRIALE SEDE

Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie Dr. Bruno ROSATI SEDE

OGGETTO: Pignoramento n. 503827-MARIO R. DONATIELLO/AVV. ESPOSITO V. e SPINOCCIA E. Pratica avvocatura CC 4714/12 - CC 4715/12 Ordinanza di Assegnazione R.G n. 16847/12 Provvisorio di uscita n. 1313 quietanza N. 9029 Importo assegnato € 44.678,10

Richiesta dati contabili.

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bitancio, Ragioneria e tesoreria, Finanze e tributi, nella "Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, svincolo di somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili" di cui alla nota prot. n. 393 del 19/03/2013, che fa seguito alla nota prot. n. 1015 del 12/06/2012, e facendo seguito alla nota dell' Avvocatura protocollo n. 731759 del 8/10/2012 con la presente , ai fini della sistemazione contabile del provvisorio di uscita n. 1313 giusta ordinanza di assegnazione RG. 16847/12 che si allega in copia, si richiede al Settore in Indirizzo:

l'esistenza, e conseguentemente gli estremi, di eventuali impegni per le procedure di cui alla pratica di pignoramento in oggetto;

b) la parte dell'importo assegnato corrispondente a un debito fuori bilancio;

c) se è già stato riconosciuto il debito fuori bilancio o se è stata avviata la procedura di riconoscimento prevista dalla DGR n. 1731/2006.

Si rammenta, come specificato dalla citata procedura al punto 6, che ai fini della successiva sistemazione contabile del sospeso di tesoreria, La Direzione in indirizzo, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, adotterà i decreti di discarico e sistemazione contabile, con incidenza sui propri tetti di pagamento.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, fermo restando che il Settore è tenuto ad avviare immediatamente l'iter di riconoscimento previsto dalla DGR n. 1731/2006,.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente ad interim della UOD
--- Antonie ta MASTROCOLA--

* * * QUIETANZA * * *

DATA 14.08.2013

ENTE/ES

PROV/U

CONTO

TESORERIA DC OP BACK OFFICE NAPOLI

100/2013

1313

46037

* * * *QUIETANZA N. 9029 *

IL SOTTOSCRITTO 801RE012-DONATIELLO MARIO ROSA

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 44.678,10 ***** (QUARANTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTAOTTO/10*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2012 0000891 CREDITORE N. 001

RIF. 087969 / 122752/ 51/ 0/ 8773

IMPORTO PROVV.U

BOLLI

SPESE

IMPORTO PAGATO

44.678,10

0,00

0,00

44.678,10

PAGATO IL 14.08.2013

PER QUIETANZA (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

> IL TESOR MERE BANCO DI (NAPALI

FILIALE DI DC OP BADE OFFICE NAPOL

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

NOTA DI ADDEBITO

martedi 13 agosto 2013

ESPOSITO VITTORIO; SPINOCCIA ETTORE					
RECUPERO SPESE N per euro NATURA DEL CREDITO 503 22 2 Cod Blocco Tesoniri					
CONTABILITY, 1	Debitore REGION				,
	SELOCCARE C/C	0000	FXt.	153	
TOTALE DA ADD	EDITARE 44.67	8,10			
ACCREDITO C	8.547,22	607 / 00000	/ 288AA R.A. (PÁRTITA DO	/ERSA)
ACCREDITO C	40,00	1671 - 7530	COMMISSIONI (VOCE NASTI	10)
TOTA/C C	36.090,88	101 CASSA/	0206 CORRESP.		
A					
Li funzio ario				Il servizio	
imettere Ko	assegni circola	RTELLO: d H.T. intesta		AN per accredit a m	ezze bonifico
ESPOSITO VIT	TORIO;SPINOCCI	ri it.E. intesta A∵ /€	1.226,00	AN per accredit a m	ezze bonifico
ESPOSITO VIT		A /C	1.226,00 34.864,88	AN per accredit a m	ezze bonifico
ESPOSITO VIT	TORIO;SPINOCCI	ri it.E. intesta A∵ /€	1.226,00	AN per accredit a m	ezze bonifice
ESPOSITO VIT	TORIO;SPINOCCI	A /C	1.226,00 34.864,88	AN per accredit a m	ezze bonifice
ETTORE	TORIO;SPINOCCI	A /C	1.226,00 34.864,88 36.090,88	d	n

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede Sociale Torino Capitale Sociale € 6.646.436.318.60 Numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00798960158 Partita IVA 10810700152 - Aderente al Fondo Interbencario di Tufeta dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bencari R.G. 16847/12

TRÎBUNALE DI NAPOLI SEZIONE QUINTA BIS

Il giudice dell'esecuzione

Vieti all atti dat			
Visti gli atti del procedimento iscritto al n.	16847	dell'anno 2012	del R.F.P.
Creditore proportents:			

Creditore procedente	DONATIELLO MARIO ROSARIO	IREP:
Debitore:	- 8	
PEUILUI G.		-
	REGIONE CAMPANIA	
erzo pignorato:		
	BANCO DI NAPOLI SPA	
litenuto che, in forza c	del t.e., il credito azionato va, ad oggi, determinato o	
€ 41.917,84	Capitale Capitale	ome segue:
€ 818,26	Interessi	
€ 0,00	decorrenza 26-07-2012 tasso	legale
€ 0,00	Rivalutazione	
€0,00	Spese processuali liquidate nel titolo	
€ 42.736,10	Esborsi documentati successivi al titolo	horrive CL-L
tro IVA o CDA	Totale credito azionato	20 July 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	isure di legge, da computarsi sull'importo di utivo come spese processuali -al netto delle spese vin ra, semprechè non detraibili dal creditore;	60.00 Service 1
the second contraction of the second		

€ 180,00	esborsi
€ 750,00	compensi
€ 930,00	Totale spese della procedura esecutiva (*)

(*) oltre IVA e CPA nelle misure di legge da corrispondersi a presentazione di fattura, se nori

rilevato che il terzo ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

assegna

al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, nei seguenti limiti e salvo esazione: :

a totale soddisfo delle spese di procedura esecutiva, oltre IVA e CPA; con distrazione delle spese in favore del difensore, Avv.

SPINOCCIA ETTORE C. FSPOSI TO VITION € 42.736,10 a totale soddisfazione del credito per cui si procede,

oltre spese successive occorrende (imposta di registrazione, copie della presente ordinanza, ecc.) ove ne sia documentato l'anticipo, il tutto comunque nei limiti dell'importo pignorato. Ordina al terzo pignorato l'immediato pagamento delle somme assegnate e lo autorizza a

trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40,00.

Il giudice dell'esecuzione Dr. Monica